



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

TUTELA DELL'AMBIENTE



Il registro di carico e scarico dei rifiuti

EDITORE



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

TUTELA DELL'AMBIENTE

I - 39100 Bolzano, via Perathoner 8/b -10
Tel. 0039 0471 945602 - 945525
Fax 0039 0471 945 510
ambiente@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it

AUTORI

Benedetta Bracchetti
Alex Risser
Andrea Kompatscher

GRAFIC - DESIGN

Sabine Bortolotti

3° edizione, novembre 2006

Ristampa e diffusione anche parziale solo previa citazione della fonte (editore e titolo)

INDICE

Introduzione	5
Soggetti obbligati	6
Soggetti esclusi	8
Modelli di registro	10
Obblighi preliminari all'utilizzo del registro	12
Luogo di conservazione del registro	16
Modalità di compilazione del modello "A" per produttore, trasportatore, recuperatore /smaltitore, intermediario e commerciante detentore di rifiuti	18
Modalità di compilazione del modello "B" per intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione	23
Casi particolari	26
Tempi di registrazione e conservazione	30
Sanzioni	32
Accordo di programma per la gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo	34
Riferimenti normativi	38
Modelli di registro	40
Operazioni di recupero e smaltimento	44
Caratteristiche di pericolo	48

Introduzione

Il registro di carico e scarico contiene tutte le informazioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e/o trasportati, recuperati, smaltiti, intermediati e costituisce la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti - MUD.

La principale ma non esclusiva fonte dei dati contenuti nel registro è il formulario di identificazione dei rifiuti.

Di seguito si offre un confronto sul tema in base alla disciplina prevista a livello statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la Provincia Autonoma di Bolzano, dalla legge 26 maggio 2006, n. 4.

Soggetti obbligati

A LIVELLO PROVINCIALE

- i soggetti che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti (si ricorda che ai sensi della normativa provinciale per "trasporto a titolo professionale" si intende il trasporto di rifiuti prodotti da terzi);
- i soggetti che svolgono a titolo professionale operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti con o senza detenzione degli stessi, nonché
- i produttori e detentori di rifiuti pericolosi.

A LIVELLO STATALE

- i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione degli stessi;
- le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00.- (limitatamente ai rifiuti pericolosi);
- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi:
 - derivanti da lavorazioni industriali (fatta eccezione per il coke da petrolio, utilizzato come combustibile per uso produttivo);
 - derivanti da lavorazioni artigianali;
 - derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
 - fanghi prodotti da:
 - potabilizzazione acque;
 - altri trattamenti delle acque;
 - depurazione delle acque reflue;
 - abbattimento di fumi;
- consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto;
- il gestore del servizio idrico integrato;
- per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico da queste consegnati nei porti, le autorità portuali, ove istituite, o le autorità marittime.

Soggetti esclusi

A LIVELLO PROVINCIALE

- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi;
- i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- i produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti ed imprese nonché le imprese agricole, i quali adempiono all'obbligo della tenuta del registro dei rifiuti attraverso la conservazione in ordine cronologico
 - dei formulari di identificazione (prima e quarta copia) o
 - della conferma scritta (prevista dall'articolo 19, comma 3, lettera b) della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4);
- i servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento.

A LIVELLO STATALE

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000,00.- €;
- le organizzazioni di cui agli artt. 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 del decreto legislativo 152/2006 (CONAI e consorzi di filiera di imballaggio, consorzio nazionale dei pneumatici fuori uso, consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni);
- i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- i produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (ad esempio nel caso di attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di un'organizzazione d'impresa quali cliniche, poliambulatori) adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico delle copie del formulario proprie del detentore di cui all'articolo 193, del decreto legislativo n. 152/2006;
- i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono gli stessi al servizio pubblico di raccolta.

Modelli di registro

A LIVELLO PROVINCIALE

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 3347 del 12 settembre 2005 sono stati adottati i seguenti modelli di registro:

- registro per produttori, trasportatori di rifiuti, gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti, nonché per intermediari e commercianti detentori di rifiuti;
- registro per intermediari e commercianti non detentori di rifiuti.

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici e stampato su carta a modulo continuo o su fogli singoli.

A LIVELLO STATALE

Con decreto n 148 del 1 aprile 1998 sono stati approvati i seguenti modelli di registro:

- modello „A" destinato ai produttori, trasportatori di rifiuti, gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti, nonché intermediari e commercianti detentori di rifiuti;
- modello „B" destinato agli intermediari e commercianti non detentori di rifiuti.

Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati anche di formato A4 e può essere tenuto mediante strumenti informatici.

In entrambi i casi il registro deve essere conforme al modello previsto dal decreto ministeriale 148/1998.

Obblighi preliminari all'utilizzo del registro

Compilazione frontespizio

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio con i dati di seguito indicati:

DITTA

■ Dati anagrafici relativi all'impresa costituiti da:

- nome della ditta;
- residenza o domicilio;
- codice fiscale.

L'indicazione dell'ubicazione dell'esercizio deve essere effettuata prima dell'annotazione della prima operazione.

Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti.

I seguenti dati del frontespizio possono essere compilati anche successivamente:

ATTIVITÀ SVOLTA

Dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di rifiuti.

TIPO DI ATTIVITÀ

(solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento). La categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto n. 152/2006 e la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.

REGISTRAZIONE

La data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elenco di tutte le possibili caratteristiche del rifiuto con riferimento allo stato fisico (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido) ed alle classi di pericolosità. I numeri e le lettere riportati sul frontespizio in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico.

Il frontespizio del registro modello "B", destinato agli intermediari e commercianti non detentori di rifiuti contiene solamente le informazioni di cui ai punti relativi a "Ditta" e "Caratteristiche del rifiuto", che devono essere analogamente indicate.

A LIVELLO PROVINCIALE

Il registro deve essere vidimato presso l'Ufficio del registro.

A LIVELLO STATALE

I registri devono essere numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Si segnala che la legge 383/2001 non prevede più la vidimazione per i registri IVA, quindi anche la vidimazione per il registro di carico e scarico dei rifiuti non è più necessaria.

Spetta quindi all'operatore provvedere alla numerazione delle pagine che compongono il registro.

Luogo di conservazione del registro

A LIVELLO PROVINCIALE

Ai sensi della normativa provinciale, il registro è tenuto presso:

- l'impianto di produzione, di recupero e smaltimento di rifiuti o
- previa comunicazione all'ufficio gestione rifiuti della Provincia di Bolzano,
 - presso la sede dell'impresa nella provincia di Bolzano, o
 - presso la sede dell'impresa di trasporto o
 - presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

È tuttavia ammessa la tenuta di un solo registro per diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto deve disporre comunque di un proprio registro di carico e scarico, in quanto esso è relativo all'attività dell'impianto e non semplicemente al soggetto obbligato alla sua tenuta.

Ai produttori è inoltre riservata la possibilità di adempiere all'obbligo della tenuta del registro dei rifiuti anche tramite terzi, i quali devono attenersi alle seguenti condizioni:

- il registro deve essere tenuto nella Provincia autonoma di Bolzano;
- i dati devono essere annotati entro 30 giorni dalla produzione nonché dall'asporto dei rifiuti;
- presso l'impianto di produzione deve essere mantenuta copia dei dati trasmessi.

A LIVELLO STATALE

Il registro deve essere tenuto presso:

- ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede dell'impresa che effettua l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

È tuttavia ammessa la tenuta di un solo registro per diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto deve disporre comunque di un proprio registro di carico e scarico, in quanto esso è relativo all'attività dell'impianto e non semplicemente al soggetto obbligato alla sua tenuta.

Ai soggetti che producono annualmente rifiuti non pericolosi in quantità non superiore a 10 tonnellate e rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 2 tonnellate è assicurata inoltre la possibilità di delegare la tenuta del registro alle organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile. I registri possono essere tenuti, in questo caso, anche in forma "multiaziendale", cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti. I produttori di rifiuti devono mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

È chiaro quindi che la semplificazione amministrativa descritta non riguarda i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti.

Modalità di compilazione del modello "A"

produttore, trasportatore,
recuperatore, smaltitore, intermediario e
commerciante detentore di rifiuti

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- *carico, quando viene annotata la produzione di un rifiuto oppure la presa in carico di un rifiuto di terzi;*
- *scarico, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali o a soggetti terzi autorizzati (per esempio ad un trasportatore o smaltitore).*

In corrispondenza di ciascuna operazione devono essere annotate le seguenti informazioni:

1. colonna – riferimenti dell'operazione

SCARICO/CARICO

Barrare la casella cui l'operazione corrisponde.

DEL

Data di produzione o di presa in carico oppure di scarico del rifiuto.

N.

Numero progressivo della registrazione. Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1/anno (es. 1/2006). Le successive registrazioni di carico e scarico hanno numerazione consecutiva ad esempio 2/2006, 3/2006.

RIFERIMENTO OPERAZIONE DI CARICO N.

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico deve essere indicato il riferimento relativo all'annotazione di carico. Ad esempio se il carico è avvenuto con la registrazione numero 1/2006, l'operazione di scarico fa riferimento a questa posizione.

2. colonna – caratteristiche del rifiuto

CER

Indicare il codice a sei cifre dell'Elenco europeo dei rifiuti che identifica il rifiuto oggetto di registrazione.

DESCRIZIONE

Riportare la descrizione codificata indicata nell'Elenco europeo dei rifiuti e, se necessario per identificare più precisamente il rifiuto, ogni ulteriore elemento utile soprattutto nel caso dei codici che terminano con le cifre "99".

STATO FISICO

Indicare una delle quattro cifre riportate nel frontespizio del registro, cioè „1” per solido pulverulento, „2” per solido non pulverulento, „3” per fangoso palabile e „4” per liquido.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

Nel caso di rifiuti pericolosi, indicare le eventuali classi di pericolosità da „H1” a „H14”, riportate nel frontespizio del registro.

RIFIUTO DESTINATO A SMALTIMENTO/RECUPERO

Barrare la casella corrispondente ed inserire il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento/recupero.

3. colonna – quantità

Indicare la quantità presa in carico o conferita espressa in chilogrammi o in litri o in metri cubi.

4. colonna luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto

Si ritiene che questa sezione debba essere compilata dai soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Ad essi è riservata la possibilità di tenere il registro nel luogo di produzione dei rifiuti come definito all'articolo 230, del decreto legislativo n.152/2006.

intermediario/commerciante

Qualora la presa in carico o l'uscita di un rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o un commerciante, devono essere indicate in questa sezione le informazioni relative alla società commerciale o d'intermediazione costituite da:

- denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- codice fiscale dell'impresa;
- sede dell'impresa;
- numero di iscrizione all'Albo gestori ambientali.

5. colonna – annotazioni

Spazio dedicato ad eventuali annotazioni.

In particolare si segnala che l'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve contenere le seguenti informazioni:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

Modalità di compilazione del modello "B"

intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

*La struttura del modello "B" è analoga al modello "A".
In corrispondenza di ciascuna registrazione devono essere annotate le seguenti informazioni:*

Data movimento

MOVIMENTO DEL

Deve essere indicata la data dell'operazione.

FORMULARIO N. DEL

Devono essere indicati il numero e la data (di emissione) del formulario relativo ai rifiuti trasportati ed oggetto dell'operazione di carico o scarico.

ANNOTAZIONI

Spazio dedicato ad eventuali annotazioni.

Codici CER del rifiuto

CER

Indicare il codice a sei cifre dell'Elenco europeo dei rifiuti che identifica il rifiuto oggetto di registrazione.

DESCRIZIONE

Riportare la descrizione codificata indicata nell'Elenco europeo dei rifiuti e, se necessario per identificare più precisamente il rifiuto, ogni ulteriore elemento utile soprattutto nel caso dei codici che terminano con le cifre "99".

STATO FISICO

Indicare una delle quattro cifre riportate nel frontespizio del registro, cioè "1" per solido pulverulento, "2" per solido non pulverulento, "3" per fangoso palabile e "4" per liquido.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

Nel caso di rifiuti pericolosi, indicare le eventuali classi di pericolosità da "H1" a "H14" riportate nel frontespizio del registro.

RIFIUTO DESTINATO A SMALTIMENTO/RECUPERO

Barrare la casella corrispondente ed inserire il codice relativo alla specifica operazione di smaltimento/recupero.

QUANTITÀ

Indicare la quantità presa in carico o conferita espressa in chilogrammi o in litri o in metri cubi.

Produttore/detentore e trasportatore

VOCI VARIE

Indicare la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo del produttore o detentore e del trasportatore.

Destinatario

VOCI VARIE

Indicare la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo del destinatario, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (vedi appendice).

Al fine di assicurare la completezza dei dati contenuti nel registro dell'intermediario e commerciante, il registro deve essere integrato con copia dei formulari di identificazione emessi dal produttore/trasportatore e relativi alle operazioni oggetto di registrazione.

Casi particolari

I primi due casi si riferiscono esclusivamente ai raccoglitori/trasportatori professionali di rifiuti.

Trasporto senza stoccaggio intermedio

Se il trasportatore che prende in carico i rifiuti li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo senza stoccaggio intermedio, è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso nel registro deve essere indicata la data di inizio e di fine del trasporto.

Raccolta della stessa tipologia di rifiuto (microraccolta)

Per microraccolta si intende la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo.

In caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul registro di carico e scarico. La registrazione deve riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e contenere gli estremi dei relativi formulari emessi.

Oli esausti

Il decreto n.152/2006 ha soppresso l'obbligo di tenuta del registro degli oli usati. Per questa determinata tipologia di rifiuti deve essere pertanto tenuto, se del caso, il registro di carico e scarico dei rifiuti.

Installazione delimitata con più impianti produttivi

Esaminiamo il caso in cui all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e ogni unità produttiva provveda alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato e localizzato all'interno dell'area medesima.

La movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio non deve essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico deve tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area. A tal fine deve essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".

Veicoli fuori uso

I soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione hanno un duplice obbligo:

- tenere, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il cosiddetto "registro dei veicoli" da vidimare presso la questura competente;
- tenere il registro di carico e scarico previsto dal decreto legislativo n.152/2006 per i rifiuti gestiti e derivanti dall'attività di autodemolizione.

Dato che esiste un rapporto di integrazione tra i due registri, la presa in carico dei veicoli deve essere annotata solo sul registro dei veicoli. In tali casi il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sul registro di carico e scarico dei rifiuti, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148 del 1998.

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel "registro dei veicoli".

Tempi di registrazione e conservazione

A LIVELLO PROVINCIALE

- Entro 7 giorni dalla produzione/detenzione nonché dall'asporto dei rifiuti per il produttore e detentore di rifiuti pericolosi;
- entro 7 giorni dall'effettuazione del trasporto per chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
- entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti per chiunque svolge a titolo professionale operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
- entro 7 giorni dall'effettuazione del trasporto per il commerciante e intermediario di rifiuti.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Ai sensi della normativa ambientale (e non fiscale) il registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ad eccezione dei registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato. Al termine dell'attività della discarica essi sono consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

A LIVELLO STATALE

- Dai produttori del rifiuto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (anche nel caso di deposito temporaneo del rifiuto prodotto) o dal momento del conferimento dello stesso a soggetti terzi autorizzati;
- dai soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto;
- dai soggetti che effettuano le operazioni di recupero/smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- dai commercianti ed intermediari senza detenzione e dai consorzi almeno entro 10 giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente 4 agosto 1998. Si ricorda che i soggetti che effettuano attività di commercio con detenzione sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento.
- Qualora l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti, le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro 24 ore.

Sanzioni

A LIVELLO PROVINCIALE

In caso di omessa tenuta del registro dei rifiuti o tenuta non conforme secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria

- da 500,00 a 1.500,00 € per i produttori e detentori di rifiuti;
- da 1.500,00 a 4.500,00 € per gli altri soggetti obbligati.

Nel caso in cui le indicazioni contenute nel registro, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione risultino incomplete o inesatte ma permettano di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 300,00 €.

Si ricorda che in ogni caso sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle norme statali.




A LIVELLO STATALE

In caso di omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 €.

Per i rifiuti pericolosi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 € e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da 1.040,00 a 6.200,00 € per i rifiuti non pericolosi, da 2.070,00 a 12.400,00 € per i rifiuti pericolosi nel caso di imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15. Esso è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Se le indicazioni fornite nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati registrati consentono di ricostruire le informazioni dovute, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 €. La stessa pena è applicata anche nel caso di mancata conservazione dei registri di carico e scarico.



Accordo di programma per la gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo

La Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato, con deliberazione della Giunta del 7 marzo 2005 n. 700, l'accordo di programma stipulato con l'Associazione provinciale per l'artigianato (APA) e l'Unione artigiani altoatesini (CNA) per la gestione di alcuni rifiuti pericolosi prodotti al di fuori delle strutture sanitarie da imprese e/o attività di estetica, acconciatura (parrucchieri, barbieri), operatori del trucco permanente e semipermanente, tatuaggio e piercing, agopuntura, manicure, pedicure, podologia, callista. Si tratta più precisamente di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo costituiti da aghi, siringhe e rifiuti costituiti da oggetti taglienti usati, identificati dal codice 180103 dell'Elenco europeo dei rifiuti.*

Finalità

L'accordo si prefigge lo scopo di:

- istituire e mantenere un sistema efficiente di gestione di queste particolari tipologie di rifiuto pericoloso a rischio infettivo, favorendo la raccolta in sicurezza e il corretto smaltimento degli stessi;
- consentire alle aziende aderenti, a precise condizioni, di usufruire di semplificazioni amministrative relative alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti, nonché alla presentazione della dichiarazione MUD.

Gli snellimenti amministrativi contenuti nell'accordo valgono esclusivamente per le imprese:

- che svolgono attività appartenenti alle categorie indicate da cui si originano rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- aderenti ad una delle associazioni di categoria indicate, APA o CNA;
- che presentano specifica istanza di adesione all'accordo presso la propria associazione di categoria.

Semplificazione amministrativa

Le imprese firmatarie dall'accordo che producono quantità di rifiuti pericolosi a rischio infettivo possono trasportare gli stessi per una quantità massima di 30 kg/giorno sino all'impianto di termodistruzione o in altro punto di raccolta autorizzato.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico dei rifiuti si intende assolto attraverso la compilazione e la conservazione, in ordine cronologico e presso l'azienda produttrice, dei formulari di trasporto.

L'obbligo di denuncia al Catasto dei rifiuti tramite la dichiarazione MUD si intende altresì assolto, in quanto i relativi dati sono contenuti nella dichiarazione MUD effettuata dal centro di raccolta o di smaltimento finale. L'impresa aderente all'accordo non è quindi tenuta alla presentazione della dichiarazione MUD.

Con l'emissione del formulario e la conservazione dello stesso per 5 anni l'impresa aderente all'accordo di programma assolve pertanto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Modalità di gestione del deposito temporaneo, della raccolta e del trasporto dei rifiuti

L'accordo di programma prevede le seguenti condizioni di gestione dei rifiuti:

IMBALLAGGI

Il deposito temporaneo, la raccolta ed il trattamento dei rifiuti taglienti o pungenti pericolosi devono essere effettuati con appositi imballaggi rigidi a perdere, resistenti alla puntura, recanti la scritta "Rifiuti sanitari, pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" e contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno di colore idoneo a distinguerlo dagli altri imballaggi, con la scritta "Rifiuti sanitari, pericolosi a rischio infettivo".

MANIPOLAZIONI DEI RIFIUTI

L'eliminazione deve avvenire con cautele idonee ad evitare punture o tagli accidentali.

TERMINI PER LO SMALTIMENTO

I rifiuti devono essere smaltiti almeno una volta all'anno. La durata massima del deposito temporaneo che inizia a decorrere dalla chiusura definitiva del contenitore è di 30 giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri, 5 giorni per quantitativi superiori a 200 litri.

TRASPORTO PER MEZZO DI TERZI

Se i rifiuti sanitari a rischio infettivo sono trasportati da terzi (ad esempio, perché si supera la quantità di 30 Kg/giorno), essi devono essere affidati a imprese specificamente autorizzate, e quindi iscritte all'Albo gestori ambientali per la tipologia di rifiuto 18 01 03*.

Riferimenti normativi

A LIVELLO PROVINCIALE

- **Deliberazione della Giunta provinciale 10 luglio 2006, n. 2546 (B.U. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 25.7.2006 n. 30/I-II):**
Esenzione dall'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali per determinate attività.
- **Legge provinciale n. 4 del 26 maggio 2006 (Supplemento ordinario n. 2 al B.U. n. 24/I-II del 13.6.2006):**
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.
- **Deliberazione della Giunta provinciale 12 settembre 2005, n. 3347 (B.U. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 29.3.2005 n. 13/I-II):**
Modalità per la registrazione dei rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione e della conferma scritta.
- **Deliberazione della Giunta provinciale 7 marzo 2005, n. 700 (B.U. della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 29.3.2005 n. 13/I-II):**
Approvazione dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, tra la Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione provinciale per l'artigianato (APA) e l'Unione artigiani altoatesini (CNA).

A LIVELLO STATALE

- **Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, artt. 110, 184, 185, 189, 190, 208, 258, 266 (Supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta ufficiale 14 aprile 2006 n. 88):**
Norme in materia ambientale.

- **Legge 25 gennaio 2006 n. 29, art. 11**
(Gazzetta ufficiale 8 febbraio 2006 n. 32- Suppl. Ordinario n.34):
„Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005“.

- **Decreto 1° aprile 1998, n. 148**
(Gazzetta ufficiale 14 maggio 1998 n. 110):
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- **Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98**
(Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212):
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.

- **Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 95**
(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 15 febbraio 1992 n. 38):
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.

Modelli di registro

TITELBLATT DES ABFALLREGISTERS

Abfallerzeuger/Verwerter/Entsorger/Transporteur/Vermittler und Händler-Besitzer
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DEI RIFIUTI
produttore/recuperatore/smaltitore/trasportatore/intermediari e commercianti detentori

1. **DITTA/FIRMA**

Residenza o domicilio/Wohnsitz oder Domizil

Codice fiscale/Steuernummer

Comune/Gemeinde Via/Straße n./Nr.

Ubicazione dell'esercizio/Betriebsstandort

Comune/Gemeinde Via/Straße n./Nr.

2. **ATTIVITÀ SVOLTA/AUSGEÜBTE TÄTIGKEIT**

Produzione/Produktion

Recupero/Verwertung

Smaltimento/Entsorgung

Transporto/Transport

Intermediazione e commercio con detenzione/

Vermittlung und Handel mit Verwahrung

codice/Kennziffer

codice/Kennziffer

3. **TIPO DI ATTIVITÀ/ART DER TÄTIGKEIT**

.....

4. **REGISTRAZIONE/REGISTRIERUNG** N./Nr. del/vom

e N./und Nr. del/vom

5. **CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO/EIGENSCHAFTEN DES ABFALLS:**

A) **STATO FISICO/PHYSIKALISCHER ZUSTAND**

1. Solido pulverulento/fest, pulverförmig

2. Solido non pulverulento/fest, nicht pulverförmig

3. Fangoso palabile/schlammig, stichfest

4. Liquido/flüssig

B) **EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ/EVENTUELLE GEFAHRENKLASSEN**

H1 esplosivo/explosiv

H2 comburente/brandfördernd

H3-A facilmente infiammabile(incluso estremamente infiammabile)/hochentzündlich oder leicht entzündlich

H3-B infiammabile/entzündlich

H4 irritante/reizend

H5 nocivo/gesundheitsschädlich

H6 tossico (incluso molto tossico)/hochgiftig oder giftig

H7 cancerogeno/krebserrregend (cancerogen)

H8 corrosivo/ätzend

H9 infetto/infektiös

H10 teratogeno/Mißbildungen verursachend (teratogen)

H11 mutageno/erbgutverändernd (mutagen)

H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici/bei Berührung mit Wasser hochgiftige oder

giftige Gase abscheidend

H13 sorgente di sostanze pericolose/Gefahrstoffe freisetzend

H14 ecotossico/ökotoxisch

TITELBLATT DES ABFALLREGISTERS
VERMITTLER UND HÄNDLER, NICHT BESITZER
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DEI RIFIUTI
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI, NON DETENTORI

1. DITTA/FIRMA.....
Residenza o domicilio/Wohnsitz oder Domizil
Comune/Gemeinde Via/Straße n./Nr.
Codice fiscale/Steuernummer.....
Ubicazione dell'esercizio/Betriebsstandort
Comune/Gemeinde Via/Straße n./Nr.

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO/EIGENSCHAFTEN DES ABFALLS:

A) STATO FISICO/PHYSIKALISCHER ZUSTAND

1. Solido pulverulento/fest, pulverförmig
2. Solido non pulverulento/fest, nicht pulverförmig
3. Fangoso palabile/schlammig, stichfest
4. Liquido/flüssig

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ/EVENTUELLE GEFAHRENKLASSEN

- H1** esplosivo/explosiv
H2 comburente/brandfördernd
H3-A facilmente infiammabile(incluso estremamente infiammabile)/hochentzündlich
oder leicht entzündlich
H3-B infiammabile/entzündlich
H4 irritante/reizend
H5 nocivo/gesundheitschädlich
H6 tossico (incluso molto tossico)/hochgiftig oder giftig
H7 cancerogeno/krebserrregend (cancerogen)
H8 corrosivo/ätzend
H9 infetto/infektiös
H10teratogeno/Mißbildungen verursachend (teratogen)
H11 mutageno/erbgutverändernd (mutagen)
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici/bei Berührung mit Wasser
hochgiftige oder giftige Gase abscheidend
H13sorgente di sostanze pericolose/Gefahrstoffe freisetzend
H14ecotossico/ökotoxisch

Operazioni di recupero e smaltimento

Operazioni di smaltimento

D1

Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

D2

Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3

Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4

Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5

Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10

Incenerimento a terra

D11

Incenerimento in mare

D12

Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13

Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14

Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15

Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di recupero

R1

Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2

Rigenerazione/recupero di solventi

R3

Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7

Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8

Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10

Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R14

Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengono rispettate le condizioni previste della normativa vigente.

Caratteristiche di pericolo

H1

"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2

"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A

"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B

"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

H4

"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5

"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6

"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7

"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8

"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9

"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10

"Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11

"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12

Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13

Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14

"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.